



CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO IRRIGUO DELTA D'ADDA

(approvato con delibera dell'assemblea n. 01 del 19/11/2025)

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DEL CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO IRRIGUO DELTA D'ADDA

Protocollo n. 2 del 03 - 06 - 2026

OGGETTO: CONTINGIBILE E URGENTE PER LA LIMITAZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE E IL CONTENIMENTO DEGLI SPRECHI SUL TERRITORIO CONSORTILE.

VISTA la deliberazione della Giunta Esecutiva della Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio n. 74 del 04/08/2025, avente ad oggetto la nomina del Commissario del Consorzio geom. De Giovanetti Moris;

VISTO l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 115 del 2011, ai sensi del quale il sindaco «adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana», con obbligo di preventiva comunicazione al Prefetto;

VISTO l'art. 7-bis, comma 1-bis, del D.Lgs. 267/2000, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle ordinanze adottate sulla base di disposizioni di legge;

CONSTATATO che, nonostante le misure tecniche già poste in essere dal consorzio, permangono condizioni di criticità tali da non poter escludere l'insorgenza di disagi alla cittadinanza, con particolare riferimento al soddisfacimento del fabbisogno idropotabile essenziale;

PRESO ATTO delle attuali condizioni climatiche, caratterizzate da temperature particolarmente elevate e da scarse precipitazioni, che stanno comportando il repentino e marcato aumento dei consumi idrici sull'intero territorio comunale;

RITENUTO pertanto necessario, per motivi di pubblico interesse e a tutela della salute e dell'igiene pubblica, adottare misure cautelative urgenti atte a limitare il consumo di acqua potabile nelle ore diurne, al fine di garantire prioritariamente gli utilizzi primari per il consumo umano e igienico-sanitario, su tutto il territorio comunale;

RITENUTO che la situazione sopra descritta integri i presupposti di contingibilità e urgenza richiesti dalle norme richiamate, non essendo possibile fronteggiare l'emergenza con i soli strumenti ordinari, e che il provvedimento rispetti i principi di proporzionalità e temporaneità;

ORDINA

Alla popolazione residente, ai turisti e a coloro che esercitano un'attività su tutto il territorio del Consorzio, per i motivi esposti in premessa, con decorrenza immediata e sino al termine della criticità idrica che sarà comunicata con eventuale revoca della presente ordinanza, il divieto di utilizzo dell'acqua potabile nel periodo compreso tra le ore 7:00 e le ore 21:00 per:

- l'irrigazione di orti, giardini e superfici a verde;
- il riempimento di piscine private e fontane ornamentali;
- il lavaggio di autovetture e altri veicoli, ad eccezione degli impianti di autolavaggio autorizzati;
- il lavaggio di cortili, piazzali e percorsi privati;
- il riempimento di vasche di accumulo non strettamente legate a fini produttivi;
- le esercitazioni antincendio e le prove di impianti antincendio con utilizzo di acqua potabile, qualora non strettamente necessarie ad affrontare una potenziale emergenza in atto;
- ogni altro uso improprio o spreco della risorsa idrica.

È altresì disposta la limitazione dell'uso di fontanelle e lavatoi pubblici e di tutti gli impianti pubblici di innaffiamento e irrigazione ove esistenti, nella medesima fascia oraria.

SANZIONI

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del codice penale, la violazione delle disposizioni della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1-bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, da irrogarsi secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Competente all'irrogazione della sanzione e all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione è il Comune di Sorico, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 689/1981.

DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Consorzio e sul sito istituzionale, ed è diffusa alla cittadinanza con ogni ulteriore mezzo ritenuto idoneo.
2. Gli agenti delle forze dell'ordine sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza e di accertare le violazioni.
3. Avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario entro il termine di 120 giorni.
4. La presente ordinanza potrà essere revocata anticipatamente, modificata o prorogata con successivo provvedimento motivato, in relazione all'evoluzione delle condizioni idriche e climatiche.

Letto, confermato e sottoscritto.

Sorico 03.06.2026

Il Commissario
Geom. De Giovanetti Moris